

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
1° marzo 1952, n. 358.

Classificazione nella rete delle strade statali del tratto collegante la strada statale n. 7 « Appia » con l'Aeroporto di Ciampino-Est.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547;

Ritenuta l'opportunità di classificare nella rete delle strade statali, il tratto collegante la strada statale n. 7 « Appia » con l'Aeroporto di Ciampino-Est;

Visto il voto 12 giugno 1951, n. 137, del Consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali;

Visto il voto 29 ottobre 1951, n. 3350, del Consiglio superiore dei lavori pubblici (Sezione seconda);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' classificato, nella rete delle strade statali, il tratto, collegante la strada statale n. 7 « Appia », con l'Aeroporto di Ciampino-Est.

Tale nuova strada è iscritta, nell'elenco delle strade statali, con le seguenti indicazioni: Diramazione della strada statale n. 7 « Via Appia ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1952

EINAUDI

DE GASPERI — ALDISIO —
PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1952

Atti del Governo, registro n. 53, foglio n. 10. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 marzo 1952, n. 359.

Autorizzazione all'emissione di un francobollo e di una cartolina postale celebrativi della XXX Fiera campionaria internazionale di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato col regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità di emettere un francobollo speciale nonchè una cartolina postale a ricordo della XXX Fiera campionaria internazionale di Milano;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di un francobollo e di una cartolina postale celebrativi della XXX Fiera campionaria internazionale di Milano.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno precisate le caratteristiche tecniche dei valori di cui all'art. 1 del presente decreto, e saranno indicati i termini per la validità ed il cambio dei valori stessi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1952

EINAUDI

DE GASPERI — SPATARO

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1952

Atti del Governo, registro n. 53, foglio n. 12. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
10 aprile 1952, n. 360.

Determinazione delle misure dei contributi agricoli unificati per l'anno 1952.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo unico del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138;

Visto l'art. 2 della legge 22 novembre 1949, n. 861;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1951, n. 16;

Sentita la Commissione centrale di cui al decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste;

Decreta:

Art. 1.

I contributi di cui all'articolo unico del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e successive modificazioni, dovuti per l'anno 1952, sono determinati ed applicati con le norme previste per l'anno 1951 dal decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1951, n. 16, ed in conformità alla tabella allegata allo stesso decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 10 aprile 1952

EINAUDI

DE GASPERI — RUBINACCI
— SCELBA — VANONI —
PELLA — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1952

Atti del Governo, registro n. 53, foglio n. 17. — FRASCA